



Atto Primo Salute Ambiente Cultura

Associazione senza scopo di lucro per la tutela della salute e dell'ambiente Codice Fiscale 91026240522

<http://www.attoprime.org/> FB: Atto Primo: Salute Ambiente Cultura e-mail: 1attoprime@gmail.com; 1attoprime@pec.it

OSSERVAZIONI ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DEL COMUNE DI EMPOLI N. 89 DEL 16 APRILE 2025 - APPROVAZIONE PRELIMINARE DEL PIANO TERRITORIALE E DEL REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE E ASSIMILABILI NEL COMUNE DI EMPOLI – AVVIO DELLA FASE DI PUBBLICAZIONE PER LE OSSERVAZIONI

1.1 Preliminarmente si evidenzia la incompetenza della Giunta Comunale e la competenza del Consiglio Comunale, nell'adozione del provvedimento in epigrafe che, recando in allegato il cd. Piano Antenne ("Piano Territoriale per la Installazione di Stazioni per la Telefonia Cellulare e assimilabili – Allegato A – Mappa delle Localizzazioni 2025) comporta una modifica significativa del territorio comunale, anche in termine di esposizione della popolazione, la quale, assentita dalle autorizzazioni comunali alla installazione di impianti di telefonia cellulare, si realizzerebbe negli anni, anche con impiego di potenze in antenna pari alle potenze autorizzate, notevolmente superiori a quelle reali e, ad oggi, necessarie al funzionamento del servizio di telefonia cellulare.

Senza la valutazione politica del Consiglio, nel quale sono rappresentati tutti cittadini di Empoli, mentre nella Giunta sono rappresentati solo i votanti della maggioranza *pro tempore*, non è legittima la alterazione del territorio – alterazione che, è bene sottolineare, ha rilevanza di prevenzione e di sanità – la quale rientra nelle potestà regolamentari del Comune, che si estrinsecano nel Regolamento Edilizio, nel Piano Regolatore e negli eventuali altri strumenti edilizi adottati.

E' in ragione della rilevanza di tali prerogative comunali che la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 303 del 1 ottobre del 2003 ha eccepito sulla costituzionalità del decreto legislativo n. 198 del 2002, che all'articolo 4 comma 2, prevedeva la possibilità di costruzione delle stazioni radiobase per la telefonia cellulare "anche in deroga ad ogni strumento urbanistico" ed anzi ha dichiarato la incostituzionalità dell'intero decreto legislativo riconoscendo la incostituzionalità del suddetto comma come assorbente di ogni altra motivazione di parte ricorrente (Regioni Marche, Toscana, Umbria, Emilia Romagna e Provincia di Trento).

Nella motivazione la Corte richiama *"l'applicazione congiunta del principio di legalità, sulla base del quale ogni funzione amministrativa deve essere regolata per legge e del principio di sussidiarietà, in base al quale le funzioni amministrative sono esercitate al livello superiore per esigenze unitarie"*. E' evidente che la Giunta non può esercitare la funzione di approvazione regolamentare di un provvedimento assunto senza una valutazione della sua congruità con i diversi strumenti urbanistici, come nel caso di specie, la cui approvazione è avvenuta per esercizio della potestà amministrativa del Consiglio Comunale.



Atto Primo Salute Ambiente Cultura

Associazione senza scopo di lucro per la tutela della salute e dell'ambiente Codice Fiscale 91026240522

<http://www.attoprimo.org/> FB: Atto Primo: Salute Ambiente Cultura e-mail: 1attoprimo@gmail.com; 1attoprimo@pec.it

In passato la giurisprudenza amministrativa ha attribuito al Regolamento previsto dalla Legge 36/2001 (art. 8 comma 6, recante i principi di rilevanza europea di Precauzione e di Minimizzazione, applicati alle esposizioni delle persone, soprattutto in edifici “con permanenza superiore alle quattro ore) una valenza, per l’amministrazione del territorio, equivalente a quella del Regolamento Edilizio ed ha perciò ritenuto che dovesse essere adottato con doppia lettura del Consiglio Comunale, come avviene per il Regolamento Edilizio. Appare perciò impropria l’approvazione d che la Giunta Comunale di Empoli.

- 1.1** Appare incongruo che il cd. Piano Antenne costituisca un Allegato (A o C che sia) del Regolamento, anche se la l.r. Toscana n. 49/2011 ne imponga l’adozione come fosse prevista dalla Legge 36/2001. Al contrario la legge quadro nazionale, all’articolo 8 comma 6, riconosce ai Comuni la possibilità di adottare un regolamento, salve le disposizioni di cui al [del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259](#), Parte II, Titolo I, Capo II, “*per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4.*”, articolo modificato dal d.l. n. 13/2013, convertito in legge, art. 18 comma 8.

Come è possibile notare dalla lettera del su riportato art. 8 comma 6, la legge quadro conferisce al Comune di individuare, con criteri localizzativi, in “*modo specifico*” i siti sensibili, nei confronti dei quali occorre curare che l’esposizione della popolazione rispetti gli obiettivi di qualità, di cui all’art. 3 comma 1 lett. d) n. 2 della legge quadro medesima; non conferisce al Comune la possibilità di individuare i siti di insediamento degli impianti. E questo per due buoni ordini di motivi:

- 2.1** La legge si occupa di tutelare la popolazione (e i lavoratori e le lavoratrici) dalla esposizione ai campi (elettrici e magnetici ed) elettromagnetici di frequenza inferiore a 300 GHz, e dunque di regolamentare la esposizione nei luoghi dove essa vive, consentendo di specificare solo i *siti sensibili*, non di pianificare, sia pure indirettamente e localmente, gli impianti di telefonia cellulare e di radio-televisione;
- 3.1** I Comuni, in generale, non hanno né i mezzi né le competenze per realizzare una pianificazione almeno verosimile della localizzazioni delle stazioni radiobase, né di armonizzare le emissioni in gioco in dipendenza delle localizzazioni medesime (o le localizzazioni in dipendenza delle emissioni in gioco) che sono oggetto della scelta dei diversi operatori del settore e delle sovrapposizioni delle loro emissioni, le quali ultime neanche sono note alle ARPA: ed infatti le ARPA in molti casi debbono



Atto Primo Salute Ambiente Cultura

Associazione senza scopo di lucro per la tutela della salute e dell'ambiente Codice Fiscale 91026240522

<http://www.attoprime.org/> FB: Atto Primo: Salute Ambiente Cultura e-mail: 1attoprime@gmail.com; 1attoprime@pec.it

effettuare, come previsto dalla norma CEI 211-10 2024, misure del fondo elettromagnetico nei luoghi dove è prevista la esposizione delle persone, al fine di valutare la compatibilità degli impianti con i limiti di esposizione, i valori di attenzione, gli obiettivi di qualità, sia per l'attività di sorveglianza, prevista dall'art. 14 della legge 36/2001 sia per l'attività di prevenzione attraverso l'*esame a progetto* dei nuovi impianti da installare o delle modifiche dei vecchi impianti, ai sensi del citato Capo II della Seconda Parte del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

- 4.1** In particolare la Mappa in Allegato A al Regolamento Deliberato, mostra qualsiasi assenza di analisi di radiofrequenza: la quale non può, in tale sede, non essere improntata a rigorosi criteri scientifici, che implicano l'impiego di una modellistica matematica che non si limiti a calcolare la propagazione in campo libero, pure ammessa dalla norma tecnica CEI 211 per calcoli di impatto di una sola antenna, ma che omette di considerare le riflessioni e le rifrazioni, particolarmente significative su edifici in zone densamente popolate, quando si considera il simultaneo impatto di più antenne su più edifici, come proprio nel citato allegato A. I modelli software che debbono essere impiegati per una Mappa come quella in Allegato A, sono modelli *ray-tracing*, in grado di tener conto di ogni singolo raggio che da un'antenna possa colpire un edificio: e non solo in modo diretto, come nella propagazione in campo libero, di cui sopra, ma anche in modo indiretto, come per riflessione, ad esempio del terreno. o di raggi che vanno a colpire edifici vicini a quello interessato, nonché per rifrazione, cioè dopo aver attraversato edifici vicini, ovviamente attenuati dall'assorbimento degli edifici stessi. Software di questo tipo sono quelli adottati dagli stessi Operatori della telefonia cellulare per la loro pianificazione di radiofrequenza e dunque di localizzazione delle stazioni radiobase e non è possibile realisticamente, per un Comune, proporre un "Piano Antenne", così senza mezzi e criteri di modellistica e calcolo opportunamente documentati, che è ben più complesso di una pianificazione di radiofrequenza di un operatore, dal momento che il piano comunale dovrebbe tener conto delle stazioni radiobase non di un solo operatore ma di tutti gli operatori. Inoltre la legge 36/2001 assicura, all'art. 14, che per la valutazione dell'impatto degli impianti elettromagnetici il Comune si avvalga dell'ARPA e, in caso di impedimento, anche dell'INAIL, dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL o degli Ispettorati per le Telecomunicazioni del MIMIT. Allo stesso art. 14 si riferisce l'art. 44 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche quando prevede il parere preventivo di uno degli enti elencati al primo e al secondo comma dello stesso articolo per l'autorizzazione comunale alla costruzione di un nuovo impianto o alla modifica di uno vecchio. Chi ha fatto il piano riportato nell'allegato A del Regolamento? Sappiamo che i politici spingono per far fare siffatti piani da professionisti il più delle volte non provvisti della necessaria competenza e soprattutto non previsti dei mezzi necessari, come apparecchi per le misure



Atto Primo Salute Ambiente Cultura

Associazione senza scopo di lucro per la tutela della salute e dell'ambiente Codice Fiscale 91026240522

<http://www.attoprime.org/> FB: Atto Primo: Salute Ambiente Cultura e-mail: 1attoprime@gmail.com; 1attoprime@pec.it

radiometriche e software *ray-tracing*. Costoro spesso sono pagati dai Comuni e perché no, magari indirettamente anche delle lobby della industria telefonica, talché i loro elaborati risultano molte volte arbitrari.

- 5.1** L'adozione di un "Piano Antenne", quale quello riportato in Allegato A al Regolamento, comprime il diritto alla difesa, in ogni sede, amministrativa o giurisdizionale, dei singoli cittadini o residenti, atteso che l'art. 44 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche assicura un'ampia istruttoria del Comune per il rilascio di un'autorizzazione, completa o semplificata, a costruire una nuova antenna o a modificarne una. Tuttavia all'articolo 44 comma 3 dello steso C.C.E. è stabilito; *"Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti locali e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione, cubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica"*. Ora la valenza del Piano Territoriale per la Installazione di stazioni radiobase per la telefonia cellulare o assimilabili, allegato al Regolamento deliberato, è appunto un accordo tra ente locale e gli operatori, poiché è stato realizzato con una procedura collaborativa in cui gli operatori hanno fatto conoscere anticipatamente le loro esigenze di collocazione degli impianti e il Comune ha offerto le proprie disponibilità, con la supervisione di qualche tecnico, come sopra illustrato, necessariamente sprovveduto di mezzi adeguati per sindacare le proposte avanzate dai soggetti della trattativa. Sulla base di tale accordo è prevedibile che in sede di autorizzazione dei nuovi impianti, previsti nell'accordo, non ci sarà una istruttoria specifica accurata. L'approvazione del Piano comporta l'approvazione dell'insediamento di decine di impianti con una sola istruttoria invece che l'approvazione di una istruttoria per ogni impianto. Si registrano perfino *aree di ricerca e candidati puntuali* per le quali si demanda a soluzioni *individuate dal gestore*: una pianificazione che parrebbe tradursi in mano libera del gestore.
- 6.1** Inoltre si costringe il cittadino o il residente esposto, in caso di contenzioso, a confrontarsi non solo con il Comune e con il gestore che vuole installare un impianto che ne accresce la esposizione alle radiazioni, anche con tutti gli altri operatori, interessati allo stesso Piano antenne, ciò costituendo un formidabile deterrente innanzi alla possibile moltiplicazione delle spese in caso di soccombenza. Un risultato che affievolisce il diritto costituzionale del cittadino e dei residenti nel nostro Paese ad adire il Giudice Amministrativo.
- 7.1** Legge n. 214 del 30 dicembre 2023 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 - che ha apportato modifiche alla Legge 36/2001 e apportato modifiche al DPCM 8 luglio 2003 innalzando i limiti di esposizione non occasionale ai campi elettromagnetici, c.d. valori di attenzione, da 6 a 15 V/m per il campo elettrico, sestuplicandoli, e lo ha fatto con l'art. 10 che si intitola: Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici. Stessa sorte hanno avuto gli obiettivi di qualità. Pertanto



Atto Primo Salute Ambiente Cultura

Associazione senza scopo di lucro per la tutela della salute e dell'ambiente Codice Fiscale 91026240522

<http://www.attoprime.org/> FB: Atto Primo: Salute Ambiente Cultura e-mail: 1attoprime@gmail.com; 1attoprime@pec.it

occorre oggi una maggiore attenzione e una maggiore tutela nelle installazioni di SRB da parte delle amministrazioni comunali.

- 8.1** Nella nota a firma anche del Prof. Ronald Melnick che ha curato lo studio del National Toxicology Program, Agenzia Federale Statunitense, pubblicato nel 2018, sugli effetti nocivi dei CEM sui ratti e attuale Presidente della Commissione internazionale sugli effetti biologici e sulla salute dei campi elettromagnetici (ICBE-EMF del 13 marzo 2024) indirizzata alla Rete 6x6 di cui è coordinatore il Prof. Livio Giuliani, Melnick scrive:
- 9.1** *“Quali nuove informazioni sulle RRF (Radiazioni in Radio-Frequenza) sono disponibili a giustificazione dell’aumento dei livelli di esposizione umana ammissibili per questa forma di radiazione? Aumentare i limiti di esposizione non ha senso dal punto di vista della salute. In Paesi come la Svezia, dove il 5G è in funzione, ora ci sono livelli di Radiazioni in Radio Frequenza considerevolmente più alti a causa del 5G. Le misurazioni nelle residenze vicine alle torri 5G sono state professionalmente testate e mostrano 20-35 V/m (picco), e le malattie immediate sono state documentate in otto casi di studio tra le persone che vivono in quelle case. Le condizioni di esposizione in tali studi avrebbero dovuto essere tenute presenti dalla nuova legislazione italiana, che reca l’innalzamento dei limiti. Possiamo fornire ulteriori informazioni su richiesta”.*
- 10.1** Gli studi svedesi del **2023** citati nella lettera di Melnick, sono stati condotti principalmente dal prof. Lennart Hardell in collaborazione con Mona Nilsson entrambi della **Fondazione Svedese per la Protezione dalle Radiazioni** che hanno definito *“Sindrome delle Microonde”* i sintomi che si sono evidenziati dopo l’installazione del 5G in persone che vivevano in prossimità delle SRB, (entro 500 metri circa) e che non avevano mai sofferto prima di tali sintomi con il 2G, 3G o 4G, insonnia, stanchezza, mal di testa, riduzione della memoria, problemi della pelle. I soggetti non appena trasferiti sono stati subito meglio. Oltre tutto i livelli di esposizione erano più bassi rispetto ai livelli considerati non nocivi secondo gli standard internazionali.
- 11.1** Orbene, mentre il Regolamento n. 381/1998 e la Legge quadro sui campi elettromagnetici, sono il risultato di un lavoro scientifico, prodotto dagli **Istituti Superiori della Sanità e Istituto per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro**, le modificazioni alla legge 36/2001 introdotte con il **D.L. Monti il n. 179/2012** in particolare con **l’art. 14, comma 8, del DL n. 179/2012**, che ha esteso da **6 minuti a 24 ore** la media delle misure delle *immissioni* elettromagnetiche, per la prova del superamento dei *tetti* ambientali di radiofrequenza e con **l’art. 10 della legge per la concorrenza ed il mercato, n. 214/2023**, sono state adottate senza nessuna precedente istruttoria che abbia prodotto un documento scientifico, uno studio, una ricerca.



Atto Primo Salute Ambiente Cultura

Associazione senza scopo di lucro per la tutela della salute e dell'ambiente Codice Fiscale 91026240522

<http://www.attoprimo.org/> FB: Atto Primo: Salute Ambiente Cultura e-mail: tattoprimo@gmail.com; tattoprimo@pec.it

12.1 Infine con l'art. 14, del precitato D.L. Monti n. 179/2012, la popolazione stante il recente innalzamento dei limiti, potrebbe essere esposta per molte ore, in ragione della media giornaliera, ad un limite assai vicino ai 50V/m, laddove i ratti esposti a tale soglia, come ha dimostrato lo Studio dell'Istituto Ramazzini altresì del 2018, hanno sviluppato un tumore raro al cuore: lo schwannoma.

Tutto ciò premesso, SI CHIEDE di rinunciare alla deliberazione e:

1. Di sottoporre al Consiglio per l'approvazione la bozza di regolamento e dell'allegato Piano antenne predisposti dalla Giunta Comunale;
2. Procedere ad una ulteriore istruttoria per la compilazione del Piano Antenne da sottoporre al Consiglio, avvalendosi dell'ARPAT, dipartimento di Firenze, la quale risulta in possesso di software ray-tracing
3. Utilizzare il Piano Antenne solo ai fini interni, come circolare per gli uffici interessati dalle procedure di autorizzazione di cui all'art. 44 CCE, senza alcun vincolo verso i terzi né verso gli operatori, né verso i cittadini o residenti nel territorio comunale.
4. In ogni caso sospendere ogni deliberazione in *subiecta materia* in attesa dei risultati dello Studio sui campi elettromagnetici a radiofrequenza (CEM-RF, in particolare 5g) commissionato dalla Regione Toscana alle sue agenzie di protezione ambientale (ARPA) e di sanità (ARS).

San Gimignano, 23.05.2025

Tiziana Vigni
Per Atto Primo Salute Ambiente Cultura ODV